

(N. 518)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIERACCINI, BANFI, TOLLOY, FORMICA, IANNELLI, ARNONE, ZANNIER e MINNOCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1969

Modifiche e integrazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernente la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo

ONOREVOLI SENATORI. — L'approvazione della legge 8 novembre 1966, n. 1033, rappresentò un fatto estremamente significativo nella nostra storia civile e politica. Con essa si introduceva il principio della equivalenza del servizio militare in Patria con il servizio di cooperazione tecnica prestato, per due anni continuativamente, in uno Stato in via di sviluppo.

In tal modo si acquisiva alla coscienza del Paese il principio per il quale il dovere sociale in cui si traduce il servizio militare può avere, in tempo di pace, una portata e un contenuto più ampi di quelli tradizionali, scavalcando i confini nazionali e dando vita a prestazioni di elevato contenuto civile e solidaristico nei confronti di collettività anche diverse dalla propria.

In tal modo acquistava altresì concretezza l'impegno dell'Italia verso il mondo in via di sviluppo e veniva data una prima, coerente risposta alle inquietudini dei nostri giovani, protesi verso nuovi ideali di

solidarietà umana e giustamente convinti che lo Stato si mostrasse a volte disinteressato, se non addirittura diffidente, nei confronti della loro attuazione.

La legge, data la novità della sua disciplina, ebbe tuttavia un carattere limitato e presumibilmente volle averlo anche a fini sperimentali. Tale carattere venne ancor più accentuato dal regolamento attuativo (decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1967, n. 1323), il quale prevede che un numero molto ristretto di giovani (100) venisse annualmente destinato al servizio di assistenza tecnica e assai poco si curò inoltre di facilitare e di organizzare questa nostra nuova presenza nel mondo, rendendo così disagevole, per gli stessi giovani, l'inquadramento nel servizio predetto.

È giunto il momento di attenuare le cautele iniziali e di lasciare ai principi nuovi della legge uno spazio sufficiente per operare con il dovuto respiro e per evitare di essere soffocati dalle difficoltà applicative.

Non si tratta di adottare discipline radicalmente innovative, ma di ampliare il disegno iniziale, conservandone il giusto equilibrio ed adeguandolo alla rapida crescita delle esigenze che lo avevano imposto tre anni fa.

Da un lato si sono infatti moltiplicati i fermenti del mondo giovanile, i quali, al di là dei giudizi che ciascuno può dare sul modo in cui a volte si manifestano, esprimono comunque una profonda ansia di rinnovamento morale e di acquisizione di valori umani capaci di dare un senso, più nobile ed elevato, alle conquiste tecniche ed economiche delle società avanzate. Ed è nostro compito mettere a frutto questo prezioso patrimonio di energie che corrono il rischio, altrimenti, di disperdersi nella pericolosa spirale della critica distruttiva.

Dall'altro lato si sono sempre più affermate le organizzazioni, anche volontarie, che quelle energie giustamente destinano all'assistenza dei paesi sottosviluppati, nella consapevolezza che questo, non soltanto sia la migliore risposta ai fermenti giovanili propri delle società avanzate, ma rappresenti altresì uno degli strumenti più utili per effettuare una politica concretamente solidaristica verso tali paesi. Al di là, infatti, degli ausili finanziari, che non tutti sono in grado di dare e che, in ogni caso, possono dare luogo, da soli, a conseguenze deleterie nei rapporti fra i paesi interessati, si è avvertita l'essenzialità dell'assistenza diretta e personale, che metta a confronto le diverse civiltà, che inserisca le esperienze degli uni in quelle degli altri, che faccia, insomma, da tessuto connettivo della comunità internazionale, gettando un ponte di comprensione sul solco — sempre più grave e pericoloso — che divide il mondo di oggi in società opulente e in collettività affamate.

Anche l'Italia si è messa, di recente, su questa strada e con la legge 28 marzo 1968, n. 380, ha disciplinato *ex novo* i suoi programmi di collaborazione tecnica nel quadro dei rapporti bilaterali con i paesi in via di sviluppo, prevedendo un più ampio

invio di propri esperti in tali paesi con finalità, appunto, di assistenza e di collaborazione tecnica.

Occorre, a nostro avviso, saldare il momento tecnico e specializzato fissato da questa legge con il complesso delle più ampie esigenze che abbiamo testè segnalato. L'invio di esperti altamente qualificati è certo un contributo tecnico di primario valore che diamo ai paesi in via di sviluppo. Ma l'esperienza recente insegna che c'è spazio per una cooperazione più larga, certo meno qualificata, ma non di meno capace di realizzare gli obiettivi di civile collaborazione che oggi ci prefiggiamo, portando allo stesso tempo un contributo specifico di progresso non trascurabile. Le ultime relazioni del DAG ci dicono quanto sia importante e utile il lavoro svolto dagli stessi servizi volontari, sul terreno dello sviluppo comunitario, dell'insegnamento, dell'educazione igienico-sanitaria e così via.

Ci sono — come si vede — tutte le premesse per operare la saldatura che dicevamo e adottare una disciplina più organica la quale amplii i nostri programmi di collaborazione tecnica, riconosca quelli che anche in modo spontaneo si sono venuti organizzando sul piano internazionale e su entrambi innesti, rinunciando a restrizioni non necessarie, le energie giovanili che il nostro Stato mette a disposizione rinunciando alla loro prestazione del servizio militare.

A questo tende il presente disegno di legge, il quale fa sue proposte di modifica della legge n. 1033 già avanzate con precedenti iniziative e le inserisce in un disegno più ampio, caratterizzato dai seguenti punti essenziali:

1) riconoscimento, ai fini della valida prestazione del servizio di assistenza tecnica, di nuovi organismi internazionali, oltre a quelli già previsti dalla legge n. 1033. Il riconoscimento è tuttavia limitato agli organismi che intratterranno rapporti informativi permanenti con il nostro Ministero degli affari esteri e ciò, sia a fini di garanzia, sia per consentire a tale Ministero di svolgere il ruolo di coordinamento di cui si dirà;

2) allargamento dei programmi bilaterali di cui alla legge n. 380, in modo da utilizzare in essi anche i giovani di leva;

3) assunzione da parte del Ministero degli affari esteri di un ruolo più attivo nell'applicazione della legge cosiddetta Pedini, facendone la sede alla quale i giovani possono rivolgersi per ottenere ogni ausilio ai fini dell'inquadramento in programmi di cooperazione ed assistenza tecnica. Questo è un punto qualificante del disegno di legge, in quanto configura tale inquadramento, non come un affare in un certo senso « privato » del giovane, ma come un interesse dello Stato, il quale realizza così un suo specifico indirizzo nei confronti dei paesi sottosviluppati, avvalendosi, appunto, dei propri giovani;

4) previsione di un trattamento economico, previdenziale e assistenziale a favore dei giovani, che, quando non sia coperto altrimenti, grava sullo Stato italiano. È questa un'altra, necessaria conseguenza del principio secondo il quale l'invio dei giovani nei paesi sottosviluppati corrisponde, non ad un loro interesse, ma ad un interesse politico dello Stato italiano e ad un dovere di solidarietà internazionale che esso consapevolmente ha assunto. Anche questa è un'innovazione assai significativa, la quale, tuttavia, proprio per tale suo carattere, viene per ora introdotta prevedendosi un limitato onere di spesa, entro il quale, inderogabilmente, dovranno annualmente mantenersi gli impegni che lo Stato potrà assumere;

5) introduzione di un meccanismo più elastico per quanto attiene al numero dei giovani da destinare ogni anno al servizio di assistenza tecnica in luogo del servizio militare. Il numero fissato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1323, che corre il rischio ora di cristallizzarsi, poteva avere un senso nella fase di sperimentazione iniziale, ma la sua astratta rigidità contrasta con le esigenze di un più articolato inserimento dei nostri giovani nei programmi bilaterali e internazionali di assistenza tecnica. È chiaro perciò che nella ferma e prioritaria salvaguardia delle necessità di

difesa nazionale, quel numero deve variare annualmente in relazione alle disponibilità di inquadramento offerte dai programmi indicati. Ed a questo provvede il disegno di legge qui presentato, il quale si fonda, al riguardo, sull'esperienza di paesi a noi vicini che inviano annualmente un numero di giovani di leva molto superiore a quello fissato oggi in Italia (oltre 2.700 la Francia, oltre 400 il Belgio).

Più in dettaglio, l'articolazione del disegno di legge è congegnata nel modo seguente.

L'articolo 1, riprendendo la proposta dell'onorevole Pedini ed altri (Atto Camera n. 27 V legislatura), introduce un mese di riposo nel servizio di assistenza tecnica, da computarsi nel periodo biennale utile per la dispensa dal servizio militare.

L'articolo 2, riprendendo ancora la medesima proposta, estende i programmi nei quali l'opera può essere prestata, includendovi, oltre a quelli bilaterali dello Stato italiano e a quelli di enti internazionali riconosciuti, i programmi effettuati anche da altri organismi e associazioni, da riconoscersi volta a volta come idonei. S'innesta qui la clausola sul riconoscimento, già illustrata, per la quale esso può essere dato soltanto agli organismi e agli enti che si impegnano a fornire annualmente al Ministero degli affari esteri informazioni sui programmi della loro attività, con l'indicazione del personale ivi utilizzabile, del trattamento riservato al medesimo, dei paesi di destinazione.

L'articolo 3 prevede la già illustrata estensione dei programmi bilaterali in modo da utilizzare i giovani di leva. A questo fine si stabilisce che tali programmi possano prevedere compiti di sviluppo comunitario, di istruzione, di assistenza tecnica, di assistenza igienico-sanitaria e sociale e di addestramento professionale; compiti di grande utilità in paesi in via di sviluppo e per i quali non è necessaria l'opera di esperti altamente qualificati come quelli presi in considerazione dalla disciplina oggi vigente. Si precisa, peraltro, che tale disciplina non è applicabile, in particolare per il trattamento economico, ai giovani di leva pro-

prio per la diversità di posizione e di qualificazione che li caratterizza.

L'articolo 4 riordina il procedimento per la fissazione del numero dei giovani e dei requisiti e per la determinazione dei paesi contraenti, delle associazioni da riconoscere, ecc. A questo fine, oltre alla modificazione sostanziale già illustrata concernente i criteri di fissazione del numero, si introduce anche una innovazione formale. Si prevede cioè che il numero dei giovani ed i requisiti siano stabiliti non con decreto presidenziale, ma con decreto interministeriale. L'innovazione è dettata da ragioni tanto sistematiche che di ordine pratico. Sotto il primo profilo, una volta emanata la normativa di attuazione della legge n. 1033, non sembra che l'annuale fissazione delle circostanze indicate concreti un adempimento per il quale è corretto il ricorso alla forma del decreto presidenziale, trattandosi di un adempimento amministrativo, variabile nel contenuto al variare dei presupposti di fatto, e più opportunamente adottato, perciò, nella forma del decreto ministeriale (qui, ovviamente, del decreto interministeriale). Sotto il profilo pratico, ciò determina un procedimento più snello, che diviene possibile mettere in moto annualmente in connessione con gli ordini di leva, senza correre il rischio di irrimediabili ritardi.

L'articolo 5 definisce i compiti di ausilio istruttorio nei confronti dei giovani che vengono attribuiti al Ministero degli esteri. Questo potrà determinare una più funzionale organizzazione dei suoi uffici, ma si tratta di un fatto interno che non è neces-

sario regolare in questa sede, anche per evitare appesantimenti o rigidità strutturali che potrebbero rivelarsi inutili.

L'articolo 6 introduce una disciplina organica del trattamento economico, previdenziale e assistenziale dei giovani, stabilendo che tale trattamento dovrà essere previsto nei contratti da essi stipulati con organismi internazionali, con associazioni e con privati; e stabilendo altresì che, nel caso di programmi bilaterali, il trattamento medesimo potrà gravare sullo Stato ospitante o, in caso contrario, sul nostro Governo, nei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 7. Con riferimento a questa ultima ipotesi, si fa rinvio ad un successivo decreto presidenziale per le specifiche determinazioni quantitative.

L'articolo 7 identifica in 400 milioni di lire i maggiori oneri derivanti annualmente dalla legge e consistenti in primo luogo nell'assunzione a carico dello Stato italiano del trattamento economico, previdenziale e assistenziale dei giovani inquadrati in programmi bilaterali e non gravanti sullo Stato ospitante, e stabilisce la relativa copertura.

Onorevoli senatori! Il presente disegno di legge risponde ad esigenze sempre più avvertite da noi, dai nostri giovani, dalla comunità internazionale. Non contribuire al loro soddisfacimento sarebbe un grave errore, fra i più gravi che potremmo oggi commettere. Siamo certi pertanto che il Parlamento italiano saprà dimostrare, come in passato ha già fatto, la sua sensibilità a questi problemi e che vorrà quindi approvare l'iniziativa che abbiamo l'onore di sottoporgli.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 1 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è così modificato: dopo la frase « di almeno due anni continuativamente » sono aggiunte le parole « ivi compreso un mese a titolo di riposo ».

Art. 2.

All'articolo 2 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è aggiunto il seguente comma:

« L'opera di cui all'articolo 1 si considera altresì validamente prestata nel quadro di programmi di cooperazione tecnica previsti da associazioni, organismi od enti che istituzionalmente operano nel quadro dell'assistenza tecnica o che abbiano lo scopo di organizzare il servizio volontario e che siano riconosciuti idonei secondo le modalità di cui al successivo articolo 3. Il riconoscimento può essere dato soltanto alle associazioni, organismi ed enti che si impegnino a fornire annualmente al Ministero degli affari esteri i programmi della loro attività, con l'indicazione del personale ivi utilizzabile, del trattamento riservato al medesimo, dei Paesi di destinazione ».

Art. 3.

Fra l'articolo 2 e l'articolo 3 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è inserito il seguente articolo 2-bis:

« I programmi di collaborazione di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 380, possono prevedere l'utilizzazione dei giovani di cui all'articolo 1 della presente legge, per lo svolgimento di compiti di sviluppo comunitario, di istruzione, di assistenza tecnica, di assistenza igienico-sanitaria e sociale e di addestramento professionale.

« Il trattamento economico, previdenziale e assicurativo dei predetti giovani, ai quali non si applicano le disposizioni della legge citata, è regolato dal successivo articolo 4-bis ».

Art. 4.

L'articolo 3 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:

« Le lauree, i diplomi e le qualifiche professionali e di mestiere, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense dal servizio verranno stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con quelli degli affari esteri, della pubblica istruzione e dell'interno. Fatte salve le prioritarie esigenze della difesa nazionale, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense sarà determinato sulla base delle disponibilità di inquadramento nei programmi di assistenza e di cooperazione tecnica di cui al precedente articolo 2 e tenendo conto dei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 7.

« I Paesi contraenti, le associazioni, gli organismi e gli enti di assistenza tecnica e di servizio volontario di cui al secondo comma del precedente articolo 2, le modalità di selezione e di addestramento in patria, verranno determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quelli della difesa, della pubblica istruzione e dell'interno ».

Art. 5.

Fra l'articolo 3 e l'articolo 4 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è inserito il seguente articolo 3-bis:

« Il Ministero degli affari esteri raccoglie e coordina informazioni e dati concernenti i programmi di cui al precedente articolo 2. Esso fornisce ai giovani interessati ogni utile indicazione sui programmi medesimi e li assiste ai fini della documentazione richiesta a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1967, n. 1323 ».

Art. 6.

Fra l'articolo 4 e l'articolo 5 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è inserito il seguente articolo 4-bis:

« I giovani ammessi al rinvio a norma della presente legge e svolgenti la loro opera presso ditte o imprese ovvero nel quadro dei programmi degli organismi, enti e associazioni di cui al precedente articolo 2, usufruiscono del trattamento economico, previdenziale e assistenziale che dovrà essere previsto nel contratto di lavoro stipulato con i predetti soggetti.

« I giovani svolgenti la loro opera nel quadro dei programmi di assistenza tecnica stipulati dal Governo italiano con uno dei Paesi in via di sviluppo, usufruiscono del trattamento economico, previdenziale e assistenziale previsto, a proprio carico, dai Governi di tali Paesi o, in caso contrario, del trattamento che verrà stabilito, a carico del Governo italiano, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con quelli della difesa e del tesoro ».

Il decreto di cui sopra sarà emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, è aggiunto il seguente articolo 7:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 400 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si provvede, per l'anno finanziario 1969, con riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».